



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 79 del 24/06/2010 -**  
**Determinazione nr. 1570 del 24/06/2010**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – AREA CARBURANTI CELLINO di Panegos Franco –Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall’impianto di distribuzione carburanti sito in Claut, S.S. 251- Km 79+650 – loc. Cellino.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- il signor Panegos Franco nato a Udine il 21.08.1944 residente in Claut via Pian de Brusa n.20 int. 3, in qualità di Titolare della Ditta AREA CARBURANTI CELLINO di Panegos Franco, con sede legale ed operativa in Claut, S.S. 251 – Km 79+650 – loc. Cellino, ha presentato istanza, datata 29.03.10 assunta al prot. n. 32819 del 06.04.10, per la modifica dell’autorizzazione allo scarico (in torrente Cellina anziché su suolo) di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall’impianto di distribuzione carburanti, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1286 del 22.05.09, successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale n. 1672 del 09.07.09;
- l’istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni del 07.05.10 assunte al protocollo n. 42837 del 14.05.10;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l’altro, i seguenti elaborati:

- scheda di rilevamento di scarico acque reflue, a firma del titolare dello scarico e di data 07.05.10;
- Tav. n. 1 – comprendente “Estratto di mappa, planimetria, pianta, sezioni e particolari” sottoscritta anche dal professionista abilitato, di data 29.03.10;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all’Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1286, del 22.05.09:

- relazione tecnica sul processo produttivo e sul sistema complessivo di scarico del 19.01.09 (fatta eccezione per la descrizione del punto di scarico);
- relazione tecnica sui sistemi di scarico e sul processo depurativo del 19.01.09 (fatta eccezione per i punti I, L, M, N e O);

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Titolare della Ditta individuale e di data 29.03.10;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

trattasi di distributore di carburanti per autotrazione;

le acque che generano lo scarico derivano da:

a) dilavamento meteorico delle aree di erogazione carburanti e della porzione del piazzale a est delle aree di erogazione;

b) dilavamento meteorico dei tetti e del piazzale non potenzialmente inquinato;

le acque di cui alla lettera a) vengono inviate al sistema di trattamento in continuo, costituito da una vasca dissabbiatrice-disoleatrice compatta coalescente della potenzialità massima di trattamento di 6 l/s, dotata di dispositivo di chiusura automatica per evitare la fuoriuscita degli oli;

il recapito finale dello scarico è il corpo idrico superficiale Torrente Cellina;

le acque di cui alla lettera b) sono inviate direttamente allo stesso recapito;

a piè d'impianto è individuato nella planimetria generale degli scarichi datata 29.03.10, il pozzetto di campionamento con la sigla PC;

la rete fognaria più vicina all'insediamento dista circa 2 Km dall'impianto (loc. Pinedo);

RITENUTO necessario procedere, ai sensi dell'art. 124 comma 12, al rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo che sostituisca la Determinazione Dirigenziale n. 1286 del 22.05.09 in quanto lo scarico non avviene più su suolo tramite pozzo perdente ma in corso d'acqua superficiale torrente Cellina;

DATO ATTO CHE in sede di istanza di modifica dell'autorizzazione il Titolare ha dichiarato che *“lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione. E' stato variato il recapito finale”*;

VISTO l'art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell'insediamento, che lo stesso venga autorizzato *“fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali”*

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni con nota del 28.04.10 prot. n. 38397, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, e al Comune di Claut, al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, alla Direzione regionale dell'Ambiente Servizio Tutela Beni Paesaggistici e Direzione Provinciale Lavori Pubblici;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 22.06.10 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2, 3 e 4 del dispositivo, e inerenti, fra l'altro:

- la necessità di rendere accessibile per il campionamento lo scarico dal depuratore, dotando il pozzetto di campionamento posto subito a valle dell'impianto delle caratteristiche a tal fine

necessarie;

- i limiti tabellari da rispettare per i parametri ritenuti più significativi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 16/2008;
- la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

RITENUTO, nel caso in questione, come stabilito nell'incontro del 22.06.10 di imporre allo scarico dall'impianto il rispetto dei limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per i parametri solidi sospesi totali, idrocarburi totali e solventi organici aromatici totali;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 174,40 VCY876 di data 29.03.10 introitati:

- € 74,40 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
- € 100,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche";

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
- € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia

pari pertanto all'importo versato salvo eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA che saranno comunicati qualora dovuti;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

## D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Ditta AREA CARBURANTI CELLINO di Panegos Franco, con sede legale ed operativa in Claut, S.S.251 – Km 79+650 – loc. Cellino, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, allo scarico su Torrente Cellina di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) lo scarico deve rispettare, per i parametri solidi sospesi totali, idrocarburi totali e solventi organici aromatici totali, i valori limite della tabella 3, per scarico in corso d'acqua superficiale, dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - b) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
  - c) vengano effettuati autocontrolli sui reflui a piè d'impianto, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, sui parametri, idrocarburi totali solidi sospesi totali e solventi organici aromatici totali;
  - d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la Ditta;
  - e) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
3. Ai fini di cui al punto 2 lettera b), entro 90 giorni dalla data di ricevimento o di ritiro della presente autorizzazione, il pozzetto di campionamento dovrà essere dotato di un dislivello tra il tubo di ingresso e il foro di uscita di almeno 50 cm e il tubo di ingresso dovrà sporgere almeno di 10 cm dalla parte interna del pozzetto;
4. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
  - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno alla ditta sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso la ditta;
  - b) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
  - c) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
5. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs.

152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.

6. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
7. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni;
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Di dare atto che eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
14. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Claut, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente

o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 24/06/2010

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni